

**RELAZIONE DELLA RAGIONERIA SUL RISPETTO DEI LIMITI DI  
SPESA – PREVENTIVO ECONOMICO 2017**

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va però considerato che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

In sede di redazione del preventivo economico 2017, si è ritenuto, in ottemperanza alle seguenti norme vigenti, di apportare le opportune variazioni al budget **2017** anche tenendo conto della possibilità di compensazione tra conti, nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

Il rigore impone l'attenta valutazione della Spesa dettagliando i tagli previsti e/o innovati:

Con riferimento alle spese per **consulenza e studi, di rappresentanza, pubblicità e trasporto**, sono stati rispettati i necessari criteri di risparmio e rigore, confermati dall'articolo 6, comma 7, del decreto **legge 78/2010** convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, che già avevano ispirato la stesura del bilancio di previsione 2011, dall'ancora più stringente normativa stabilita con il D.L. n. 95, del 6 luglio 2012 (cosiddetto Spending Review),

convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dalla Legge n. 150, del 30 dicembre 2013, detto “Milleproroghe”, dalla Legge n. 89, del 23 giugno 2014, dalla Legge di stabilità 2015 (Legge 190, del 23 dicembre 2014), dal D.L. n. 192, del 31 dicembre 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11/2015, confermati dal D.L. 210/2015 e dalla Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016). Difatti, da un lato, in un’ottica di continua razionalizzazione della spesa degli apparati amministrativi, l’art. 6, al comma 3, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, riduzione prorogata fino al 31 dicembre 2016 con circolare MEF n. 12, del 23 marzo 2016”.

**Restano inoltre confermati i vincoli normativi relativi alle spese per consulenza, di rappresentanza, di pubblicità (limite del 20% della spesa rispetto a quella del 2009),** mentre il D.L. n. 66/2014 (convertito nella Legge n. 89/2014) ha prescritto, per quanto riguarda **le spese di trasporto, un limite del 30% rispetto alla spesa del 2011** a decorrere dall’1 maggio 2014. Occorre rilevare che l’art. 1, comma 322, “Partecipazione agli obiettivi di contenimento delle spese da parte delle camere di commercio, delle Unioni regionali e dell’Unioncamere”, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto che “Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di Commercio, l’Unioncamere e le Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l’eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il Collegio dei Revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa”.

La lettera circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico (prot. n. 34807, del 27 febbraio 2014), emanata d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, precisa che il comma di cui sopra consente l’applicazione di un meccanismo di flessibilità, senza la necessità di una specifica approvazione ministeriale, permettendo a ciascuna Camera di Commercio di operare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, con la garanzia del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Difatti, è da tener presente che è stata effettuata una forte riduzione dei costi di struttura, interessati dai consumi intermedi, ben oltre i risparmi imposti dalle normative.

Ad ogni modo, la citata circolare MEF n. 12, del 23 marzo 2016, ha prorogato il divieto d’acquisto di autovetture e la stipula di contratti di locazione finanziaria per le

pubbliche amministrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 143, della **Legge n. 228/2012** (Legge di stabilità 2013), sino a tutto il 31 dicembre 2016.

Dall'altro lato, il **D.L. 95/2012** (cosiddetto Spending Review) ha prescritto l'adozione di interventi di razionalizzazione per la diminuzione della spesa per consumi intermedi, in modo da assicurare risparmi nella misura del 10%, a decorrere dal 2013 (di cui si è tenuto conto in sede di predisposizione del preventivo 2013), della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, da versare ad apposito capitolo d'entrata del bilancio statale entro il 30 giugno di ciascun anno, ulteriormente ridotta del 5% dal citato D.L. n. 66/2014. La circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5, del 2 febbraio 2009, avente ad oggetto la codificazione dei dati gestionali delle amministrazioni centrali dello Stato, rappresenta un'elencazione dei consumi intermedi, intesi come "pagamenti di beni e servizi consumati quali input in un processo di produzione, ad esclusione del capitale fisso, il cui consumo è registrato come ammortamento". Pertanto, si è proceduto ad una ricognizione dei consumi intermedi, tenendo conto che, secondo i dettami delle citata circolare del MEF, ai fini dell'individuazione della base imponibile, sono incluse anche le tipologie di spesa già soggette alle misure di contenimento previste dalla normativa vigente.

Come per gli esercizi precedenti, inoltre, si è tenuto conto della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28, del 15/6/2006, che, per quanto riguarda le consulenze, esclude da tale vincolo gli incarichi riferiti ai settori della sicurezza sui luoghi di lavoro, progettazione e direzione lavori, difesa in giudizio, esternalizzazione di servizi necessari per raggiungere gli scopi degli enti camerali; circolare che ha confermato la delibera della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – n. 6 del 15 febbraio 2005".

Ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione inoltre, si tiene conto dei seguenti provvedimenti:

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertita con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21

### **Cenni generali:**

Il decreto legge n. 78 del 31/05/2010, convertito in legge n. 122/2010 ha modificato, fin dal 2010, i limiti contenuti nelle precedenti normative.

Si sottolinea che l'Ente negli anni precedenti, ha proceduto alla determinazione degli stanziamenti di spesa tenendo conto, di quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Tesoro n. 40 del 17/07/2007, che relativamente al contenimento, così cita: "Nel merito, si rappresenta che dal combinato disposto dall'art. 1 commi 9 e 10, della Legge Finanziaria 2006 n. 266/2005 e dell'art. 27 del decreto legge n. 233/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, fatte salve le esclusioni ivi previste, gli stanziamenti per studi ed incarichi di consulenza, per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non potranno superare il 40% della spesa sostenuta nel 2004.

Al riguardo, si evidenzia, che la riduzione di cui trattasi è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un Ente od Organismo Pubblico. Relativamente alle spese per convegni e mostre si ha motivo di ritenere che i limiti determinati dalla normativa non trovino applicazione laddove l'organizzazione di mostre e convegni concretizzi l'espletamento dell'attività istituzionale degli Enti interessati".

Di seguito il commento relativo ai singoli conti interessati .

**A) D.L. n. 78 del 31.05.2010 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

**Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi**

La Camera, con delibera consiliare n. 12 del 29/12/2008, in applicazione dall'art. 61 comma 1 del decreto legge n.112/2008 convertito in legge n. 133/2008, ha ridotto l'ammontare complessivo della spesa per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, del 30% di quella sostenuta nel 2007. Il tetto massimo di spesa per le Commissioni Istituzionali è quindi quello previsto per l'anno 2008 pari a € 44.738,00 più gli oneri previdenziali ed assistenziali e quantificato complessivamente in € 52.107,00.

Ai sensi della Circolare del Ministero dell' Economia e Finanza n. 36 del 23 dicembre 2008 è necessario evidenziare che la disposizione di cui sopra va esaminata con riferimento all'intero operato in materia dalla normativa su citata.

La norma di cui sopra intervenendo sulla riduzione complessiva della spesa, di fatto prevede una riduzione del numero dei componenti e/o del numero delle sedute e dei compensi; fatta salva la disposizione contenuta nell'art. 29, comma 7 della Legge n. 248 del 2008: "(...) le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo".

Il successivo art. 68 del predetto decreto introduce, altresì, una serie di procedure tendenti alla soppressione o alla riduzione delle preesistenti commissioni istituzionali, ammettendone le proroghe solo per periodi limitati di tempo (massimo 2 anni) e per casi espressamente previsti.

Il decreto legge n. 78/2010, all'art. 6 comma 1 innova la materia come di seguito e in aggiunta alla riduzione suddetta, stabilisce, che a decorrere dall'anno 2010, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, è onorifica. Gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di € 30 a seduta giornaliera.

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 133352 di risposta alla nota M.E.F. n. 73292 del 20/06/2011 circa i presupposti di applicazione dei tagli di spesa, alle Commissioni di concorso all'esame dei mediatori marittimi asserisce che le Commissioni di concorso dei mediatori marittimi di cui alla Legge n. 478/1968, sono “istituite in via amministrativa, in relazione a singole esigenze e necessità e che, in quanto commissioni di concorso, sono per definizione organi collegiali temporanei e quindi esclusi dai vincoli di spesa previsti dall'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 78/2010”. Inoltre, richiama e condivide il contenuto della direttiva del 4 agosto 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui sono definiti i confini di applicabilità dell'art. 6 comma 1 D.L. n. 78/2010 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) individuati dalla “necessaria sussistenza della permanenza e del carattere ordinario dell'attività degli organismi in esame (Commissioni istituzionali) ai fini dell'applicabilità del medesimo comma”. A rafforzare tale interpretazione della normativa giova richiamare la Circolare del Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2006, in cui è chiarito che gli organi collegiali temporanei, di natura straordinaria e non permanente sono esclusi dall'applicazione dell'art. 29 Legge n. 48/2006. (Riduzione di spesa organi collegiali).

Quindi, le commissioni di cui all'art. 9 Legge n. 478/1968 sono escluse dagli organismi individuati dall'art. 68 comma 1, unitamente alle commissioni di concorso e di gara dati i caratteri di singola esigenza, necessità e di temporaneità.

### **Comma 3 – (A decorrere dal 2011)**

“ Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1 comma 58 della legge del 23/12/2005 n. 266, **a decorrere dall'1/1/2011 (come modificato dall'art.10 comma 5 D.L. 192/2014)**, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, di direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque

denominati, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010. Gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 così come ridotti ai sensi presente comma.”

La Camera, in applicazione dell’art. 1 comma 58 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) aveva ridotto per un triennio (fino al 31/12/2008) gli emolumenti suddetti del 10%, degli importi risultanti al 30/09/2005.

Con delibera del Consiglio Camerale n. 3 del 2/8/2013 si è proceduto alla rivisitazione e all’aggiornamento degli emolumenti agli amministratori camerali secondo le indicazioni stabilite nelle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1066/13 e 36549/13 e del Ministero della Economia e Finanza n. 74006/13.

**TAB. A**

<b>ORGANI</b>	Compensi ex delibera 14/2001	Rideterminazione compensi Vice Presidenti come da circolare 70786 & 1066/2013	Riduzione del 10% come da Legge 266/2005	Compenso a tutto il 30.04.2010	Riduzione da art. 6 comma 3 Legge 122/2010	Nuovo compenso rideterminato
Presidente	67.139,00		6.713,93	60.425,46	6.042,54	54.382,92
Vice Presidente	16.784,85	0,00				
Componenti di Giunta	13.427,88		1.342,79	12.085,09	1.208,51	10.876,58
Gettoni Consiglio	516,45		51,64	464,81	46,48	418,33
Gettoni Giunta risarcitori circ. 1066/2013						103,00

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

**TAB. B** – Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio camerale con delibera n. 6 del 4 agosto 2015 ha ricondotto la misura degli emolumenti del Collegio dei Revisori a quella esistente al 2009 e antecedente all’applicazione della determina commissariale 133/2009.

Si rammenta che la successiva legge 122/2010 all’art.6 comma 1 ha stabilito la riduzione dei compensi esistenti al 30.4.2010 nella misura del 10%.

<b>COMPENSI</b> Collegio Revisori	Compensi ex delibera 14/2001	Decurtazione ai sensi comma 58 art. 1 legge n. 266/2005	Compenso 2010	Ulteriore riduzione ai sensi D.L. n. 78/2010	Compenso rideterminato ai sensi della delibera del Consiglio camerale n.6 del 4.8.2015
Presidente	30.470,96	3.047,10	27.423,86	2.742,39	24.681,48
Componente effettivo	20.348,40	2.034,84	18.313,56	1.831,36	16.482,20
Componente effettivo	20.348,40	2.034,84	18.313,56	1.831,36	16.482,20

Molto dibattuta è stata la questione se l'Organismo di Valutazione (sia esso Nucleo o OIV) potesse essere considerato Organo o Organismo ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa. In applicazione a quanto previsto dalla L. 133/2008, il Nucleo di valutazione e il successivo organo O.I.V., vennero considerati Organismi e sottoposti al taglio del 30%. La camera ha determinato il compenso dell' O.I.V. nella seduta di Giunta n. 2 del 5/8/2010 delibera n. 48 rendendolo pari a quello riconosciuto al Nucleo di Valutazione. In sede di revisione degli importi attribuiti ai vari organi con la delibera del Consiglio Camerale n. 3 del 2/8/2013 è stato rilevato che la nota prot. n. 74006 del 1/10/2012 del Ministero dell'Economia e Finanze stabilisce che sono destinatari della stessa norma (art. 6 D.L. 78/2010 comma 3 – riduzione del 10%) anche gli Organismi indipendenti di Valutazione, ovvero, ove questi ultimi non sono stati costituiti, i Nuclei di Valutazione. Detti organismi con la nota, infatti, sono organi di controllo, come chiarito dalla Corte dei Conti, sez. Regionale di Controllo della regione Lombardia nel parere 1072 del 23/12/2010. Con delibera n°3/2013 il consiglio camerale aveva approvato la variazione in aumento del compenso da riconoscere all'OIV, con successiva delibera n°12 del 01/07/2014, l'Ente accogliendo gli orientamenti emersi in sede ministeriali e poi formalizzati con la nota n° 45091/2014, ha ritenuto opportuno attribuire all'organo suddetto l'emolumento già riconosciuto nel 2010 all'organo di valutazione E' stato necessario, quindi, partendo dalla delibera n. 14/2001 rideterminare l'effettivo compenso da riconoscere all'Organo.

<b>DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</b>						
<b>ORGANI</b>	Emolumento	Decurtazione ai sensi della legge 122/2010	Emolumento netto rideterminato	Cassa di previdenza	Iva	Compensi con ulteriore riduzione del 10% prevista dalla L. 122/10
		Ritenuta 10%				
Presidente	10.249,09	1.024,91	9.224,18	184,48	2.069,91	11.478,57
Componente effettivo	7.971,52	797,15	7.174,37	286,97	1.578,36	9.039,70
Componente effettivo	7.971,52	797,15	7.174,37	286,97	1.578,36	9.039,70
<b>Totale</b>	<b>26.192,13</b>	<b>2.619,21</b>	<b>23.572,92</b>	<b>758,43</b>	<b>5.226,63</b>	<b>29.557,91</b>

**Comma 7 – (A decorrere dal 2011) – Spese per studi ed incarichi di consulenza**

“A partire dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge del 31/12/2009 n. 196, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009”.

Le Camere di commercio sono incluse in tale elenco e quindi sottoposte al taglio previsto.

A tal proposito giova richiamare la lettera della Circolare n. 6/2005 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, in cui sono elencate a titolo esemplificativo, alcuni tipi di prestazioni che rientrano nella fattispecie della consulenza e quindi sottoposte ai limiti di spesa:

- Studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente;
- Prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
- Consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione;
- Studi per elaborazioni di schemi di atti amministrativi.



Non rientrano invece nella fattispecie delle consulenze:

- Prestazioni professionali consistente nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
- La rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- Gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

La Circolare afferma, a titolo esemplificativo che **"le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti"**.

Conto	Descrizione	Spesa 2009	Limite di spesa (20% del 2009)
325040	Oneri consulenti ed esperti	€ 23.606,84	€ 4.721,37

Come anticipato in premessa al presente documento, l'Art. 1 comma 322 legge 27 dicembre/2013 prevede la possibilità di variazioni compensative tra i vari capitoli di spesa sottoposte alle vigenti normative sui limiti. La circolare del ministero dello sviluppo economico 34207/2014 stabilisce che il Collegio dei revisori dei conti è chiamato a verificare, nel rispetto del limite massimo complessivo di spesa individuato le corrette modalità compensative effettuate tra tutti i conti attraverso cui si persegue l'obiettivo del contenimento della spesa.

Conto	Descrizione	Spesa 2009	Limite 2017 (20% del 2009)	Variazione compensativa	Preventivo 2017
325040	Oneri consulenti ed esperti	€ 23.606,84	€ 4.721,37	-€ 4.721,37	€ 0,00

**Comma 8 – (A decorrere dal 2011) – Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**

L'art. 6 comma 8 D.L. n. 78/2010 stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Conto	Descrizione	Spesa 2009	Limite di spesa (20% del 2009)
325051	Spese di rappresentanza	€ 1.225,50	€ 245,10

**In applicazione dell'art.14 (variazione compensativa):**

Conto	Descrizione	Spesa 2009	Limite 2017 (20% del 2009)	Variazione compensativa	Preventivo 2017
325051	Spese di rappresentanza	€ 1.225,50	€ 245,10	€ 4.721,37	€ 4.966,47

Conto	Descrizione	Spesa 2009	Limite di spesa (20% del 2009)
325080	Spese di pubblicità	€ 9.330,34	€ 1.866,06

Nell'anno 2009 non si sono sostenute spese per relazioni, convegni e mostre riferite all'attività istituzionale. Relativamente a queste spese è importante sottolineare, come già in premessa, che la Circolare n. 40/2007 del Ministero dell'Economia e Finanza, stabilisce che tale tipologia di riduzioni "sono volte a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla *mission* istituzionale di un Ente o Organismo Pubblico.

Relativamente alle spese per convegni e mostre si ha motivo di ritenere che i limiti determinati dalla normativa non trovino applicazione, laddove l'organizzazione di mostre e convegni concretizzi l'espletamento dell'attività istituzionale degli Enti interessati".

Ne deriva che le spese rientranti in tale tipologia afferenti l'attività Promozionale sono libere da qualsiasi vincolo.

#### **Comma 9 – (A decorrere dal 2011) – Spese per sponsorizzazioni**

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 196/2009, non possono effettuare spese per sponsorizzazione.

La Camera di Napoli non ha mai sostenuto spese per questo tipo di attività.

#### **Comma 12 – (A decorrere dal 2011) – Spese per missioni**

Il comma 12 art. 6 D.L. n. 78/2010 stabilisce che a decorrere dal 2011 non si possono sostenere spese per missioni, anche all'estero, con esclusione di quelle strettamente indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso Enti o Organismi Internazionali o Comunitari, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.



Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'Ente.

Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi dell'Ufficio Metrico né a qualsivoglia attività ispettiva istituzionalmente esercitata ovvero qualificata tale dalla legge o altra disposizione normativa relativa alle CCIAA.

Nell'anno 2011 la Camera ha provveduto all'istituzione di un nuovo conto (325070 Spese per missioni ispettive) dove imputare le spese non sottoposte al suddetto limite:

Conto	Descrizione	Spesa 2009	Preventivo 2017
325070	Spese per missioni ispettive	€ 4.767,92	€ 5.000,00

Conto	Descrizione	Spesa 2009	Limite di spesa (50% del 2009)
325072	Spese per missioni	€ 34.245,56	€ 17.122,78

### **Comma 13 – (A decorrere dal 2011) – Spese per la formazione del personale**

“A partire dal 2011, la spesa annua sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco annuale del conto consolidato, tra cui le Camere di commercio, per attività esclusivamente di formazione del personale deve essere non superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. Inoltre le amministrazioni di cui sopra svolgono tale attività prioritariamente tramite la scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero i propri organismi di formazione”.

Si sottolinea che la lettera della norma, laddove parla di “attività esclusivamente di formazione” esclude dal limite di spesa quelle attività a contenuto misto, ossia tutte quelle che pur comprendendo momenti di formazione, abbiano un contenuto più ampio che non si esaurisce nella pura e semplice formazione. A chiarimento di quanto sopra, la direttiva n. 10/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche" stabilisce che per attività esclusivamente formative si intendono tutti gli interventi di formazione, aggiornamento e informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning. Risultano, pertanto, escluse dal campo di applicazione della norma le altre modalità primarie, informali e non strutturate nei termini della formazione e apprendimento costituite dalla reingegnerizzazione (sviluppo delle competenze) dei processi e

luoghi di lavoro in modo da assicurare lo sviluppo e l'accumulazione di nuove competenze nel corso del lavoro quotidiano. Pertanto, sono esclusi i tutoraggi, gli affiancamenti, l'assistenza ecc.

Come già nel Preventivo 2012, è Stato introdotto il conto n. 325085 – **Spese di formazione per tutoring, affidamento, mentoring ecc. su cui verranno riportate le spese relative alle attività enucleate dalla formazione in senso stretto.**

Conto	Descrizione	Spesa 2009	Limite di spesa (50% del 2009)
325071	Spese per la formazione del personale	€ 32.807,00	€ 16.404,00

**Comma 14 – (A decorrere dal 2011) – Spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**

Relativamente alle autovetture si rimanda all'apposito commento all'art. 5 della Spending Review, punto B.

A decorrere dal 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto Economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011 esclusivamente per effetto di contratti pluriennali.

	Descrizione	Spesa 2009	Spesa 2011 (80% del 2009)
325059	Spese per mezzi di trasporto	21.527,15	€ 17.221,72

Il D.L. 66/2014 art. 15 dispone un nuovo limite con riferimento alle spese per l'acquisto, la manutenzione e il noleggio di autovetture nei limiti del 30% della spesa sostenute nel 2011. Pertanto:

	Descrizione	Spesa 2011	Limite di spesa come rideterminata ai sensi dell'art.15 D.L. 66/2014(30% del 2011)
325059	Spese per mezzi di trasporto	€ 15.255,51	4.577,00

**Comma 21 – (A decorrere dal 2011) – versamento all’entrata del bilancio dello Stato**

Le economie derivanti dalle riduzioni di spesa previste dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

**Versamenti dalle diverse normative .**

La Circolare nella predisposizione del Bilancio Preventivo emanata dal Ministero dell’Economia e Finanza già dal 2010 (cfr. circ. 40/2010) prevede che gli Enti versino all’Entrata del bilancio dello Stato le economie derivanti:

- art. 6 comma 21, del decreto legge n.78/2010 entro il 31 ottobre al capo X capitolo n. 3334 denominato “ Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 ;
- art. 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007 entro il 30 giugno al Capo X capitolo n. 3452, denominato “Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell’articolo 2 della legge n. 244/277 “;
- art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 da versare entro il 31 marzo al capo X capitolo n. 3492;
- art. 1 comma 141 legge 228/2012 entro il 30 giugno al capo X capitolo n. 3502;
- art. 8 comma 3 L. 95/2012 entro il 30 giugno al capo X capitolo n. 3412

Le tipologie di spesa interessate sono le seguenti:

Conto	Descrizione	Spesa 2009	Limite di spesa 2017 (20% 2009)	Economia da versare
325040	Oneri consulenti ed esperti	23.606,84	4.721,37	18.885,47

Conto	Descrizione	Spesa 2009	Limite di spesa 2017 (20% 2009)	Economia da versare
325051	Oneri di rappresentanza	1.225,50	245,10	980,40

Conto	Descrizione	Spesa 2009	Limite di spesa 2017 (20% 2009)	Economia da versare
325080	Oneri pubblicità su quotidiani e periodici	9.330,34	1.866,07	7.464,27

Conto	Descrizione	Spesa 2009 (al netto missioni ispettive)	Limite di spesa 2017 (50% 2009)	Economia da versare
325072	Spese per missioni	34.245,56	17.122,78	17.122,78

Conto	Descrizione	Spesa 2009	Limite di spesa 2017 (50% 2009)	Economia da versare
325071	Spese formazione del personale	32.807,00	16.404,00	16.403,00

Conto	Descrizione	Spesa 2009	Limite di spesa 2011 (80% 2009)	Economia da versare
325059	Oneri mezzi di trasporto	21.527,15	17.221,72	4.305,43

**ECONOMIA DA VERSARE €. 65.161,85**

**TAB. B – Collegio dei Revisori dei Conti.**

COMPENSI	Compensi determinati ai sensi della determina Commissariale n. 133/2009	Decurtazione ai sensi comma 58 art. 1 legge n. 266/2005	Compenso 2010	Ulteriore riduzione ai sensi D.L. n. 78/2010	Compensi annuo da determina n. 133/2009 ridotto del 10% e con l'ulteriore riduzione 10% prevista dalla L. n. 122/2010 (A)
Collegio Revisori					
Presidente	48.030,00	4.803,00	43.227,00	4.322,70	38.904,30
Componente effettivo	32.020,00	3.202,00	28.818,00	2.881,80	25.936,20
Componente effettivo	32.020,00	3.202,00	28.818,00	2.881,80	25.936,20

Il Consiglio camerale con delibera n. 6 del 4 agosto 2015 ha ricondotto la misura degli emolumenti del Collegio dei Revisori a quella esistente al 2009 e antecedente all'applicazione della determina commissariale 133/2009.

Si rammenta che la successiva legge 122/2010 all'art.6 comma 1 ha stabilito la riduzione dei compensi esistenti al 30.4.2010 nella misura del 10%.

<b>COMPENSO</b>	<b>Emolumenti come da delib 14/2001</b>	<b>Decurtazione ai sensi comma 58 art. 1 legge n. 266/2005</b>	<b>Compenso al 30.04.2010</b>	<b>Ulteriore riduzione ai sensi D.L. n. 78/2010 (da versare)</b>	<b>Compensi Collegio dei revisori (Delib. Consiglio Camerale n. 6/2015)</b>
Presidente	30.470,96	3.047,10	27.423,86	2.742,39	24.681,48
Componente effettivo	20.348,40	2.034,84	18.313,56	1.831,36	16.482,20
Componente effettivo	20.348,40	2.034,84	18.313,56	1.831,36	16.482,20
<b>TOTALE</b>	<b>71.167,76</b>	<b>7.116,78</b>	<b>64.050,98</b>	<b>6.405,10</b>	<b>57.645,89</b>

#### Compensi Giunta e Consiglio

<b>ORGANI</b>	<b>Compenso a tutto il 30/4/2010</b>	<b>Riduzione del 10% come da L. 78/2010</b>	<b>Nuovo compenso rideterminato</b>	<b>Numero componenti</b>	<b>Compenso totale</b>	<b>Economia totale</b>
<b>PRESIDENTE</b>	60.425,46	6.042,54	54.382,92	1	54.382,92	6.042,55
<b>COMPONENTI GIUNTA</b>	12.085,09	1.208,51	10.876,58	10	108.765,80	12.085,09
<b>Gettoni Giunta risarcitori circ. 1066/2013 € 103,00</b>						

**(TOTALE ECONOMIA 18.127,64)**

#### Art.6 comma 21 legge 122/2010

<b>Conto</b>	<b>Compenso 2010</b>	<b>Riduzione del 10%</b>	<b>Emolumenti rideterminate</b>	<b>Economie da riversare</b>
O I V	26.192,13	2.619,21	<b>29.558,00</b>	2.619,21

La Camera in ottemperanza al comma 623 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e in applicazione dell'art. 8 comma 1 della legge n. 112/2010, dovrà riversare anche l'economia sugli immobili così come determinata:

Conti	Descrizione	Spesa 2007	Spesa 2011 (ai sensi art.8 comma 1 D.L. n. 78/2010)	Economia da versare
111010/012/014	Immobile Sede/B.M./C.D.	1.087.511,00	949.887,17	137.623,84

#### **art. 8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche**

##### **Comma 1 – (A decorrere dal 2011) – limite di spesa relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili**

Il limite previsto dall'art. 2 comma 618, della legge del 24/12/2007 n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dall'anno 2011 è determinato nella misura del 2% del valore dell'immobile utilizzato.

Nel comma 623 della legge n. 244/2007 è stabilito che l'eventuale differenza tra la spesa sostenuta nel 2007 e quella delle stesse rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, va versata all'Entrata dello Stato.

Gli importi 2016 sono relativi ai costi da sostenere per la manutenzione straordinaria delle tre sedi Camerali in coerenza a quanto previsto dal piano triennale dei lavori.

La determinazione degli importi stanziati sulle voci "immobili", è stata effettuata tenendo conto della L. 122/2010 che all'art. 8 comma 1, che ridetermina le percentuali di ammissibilità della spesa per manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili, nella misura del 2% del valore dell'immobile utilizzato (vedi tabella seguente).

Valore immobili al 31/12/2007	Limite del 2%	Oneri manut. ord. previsti per il 2017	Limite spesa anno 2017 – manut. straord.
47.494.358,00	949.887,16	403.000,00	546.887,16



L'importo del limite 2017 (€ 546.887,16) è stato successivamente ripartito sui conti delle tre sedi camerali su indicazione del Responsabile del Servizio Patrimonio.

NUOVO CALCOLO DELLA SPESA IMMOBILI PREVENTIVO 2016						
	Importo da pagare sul limite 2015	Nuova deroga da chiedere per lavori sedi camerali				Totale
		Importo videosorveglianza	Importo di telefonia coperto dal	Rifacimento copertura e facciate cortile	Lavori parlamentino	
Borsa Merci	158.000,00	-	-	-	-	158.000,00
Centro Direzionale	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00
SEDE	208.887,18	-	-	-	-	208.887,18
Lavori in deroga SEDE	-	30.000,00	82.112,82	900.000,00	366.000,00	1.378.112,82
	<b>546.887,18</b>	<b>30.000,00</b>	<b>82.112,82</b>	<b>900.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>

111010 IMMOBILE SEDE	
2016	2017
€ 208.887,18	€ 244.000,00

L'importo di € 244.000,00 rappresenta la parte dell'importo quantificato come limite di spesa per manutenzione straordinaria immobili.

111012 IMMOBILE BORSA MERCICI	
2016	2017
€ 158.000,00	€ 200.000,00

L'importo di € 200.000,00 rappresenta la parte dell'importo quantificato come limite di spesa per manutenzione straordinaria immobili.

111014 IMMOBILE CENTRO DIREZIONALE	
2016	2017
€ 180.000,00	€ 102.887,00

La quota dell'importo quale limite di spesa per manutenzione straordinaria immobili imputata al Centro Direzionale ammonta a € 102.887,00.

111016 IMMOBILE SEDE PER LAVORI IN DEROGA	
2016	2017

€ 1.378.112,82	€ 900.000,00
----------------	--------------

€ 900.000,00 lavori da piano triennale e su cui andrà richiesta deroga ai Ministeri competenti.

**B) D.L. n. 95/2012, legge n. 135 del 7 agosto 2012 – Spending Review-DI 66/2014**

**Art. 8 comma 3 della legge n. 135/2012 – Contenimento dei consumi intermedi e DI 66/2014 convertito in legge 89 del 23/06/2014**

La legge 7 agosto 2012 n. 135 all'art. 8 comma 3 - Norme di contenimento consumi intermedi - così cita: "(...) al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, (...) di cui all'allegato n. 3, (...) sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010".

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0190345 del 13.09.2012, ai fini dell'individuazione della base imponibile per l'applicazione del taglio previsto dalla Spending Review detta:

"(...) si devono considerare escluse le spese che riguardano gli interventi di Promozione Economica, in quanto trattasi di oneri legati alla realizzazione di programmi di attività strumentali alla realizzazione della *mission* istituzionale delle Camere di commercio".

Con successiva Circolare il Ministero dell'Economia e Finanze ha individuato le tipologie di spesa da escludere dall'applicazione della normativa. In particolare sono escluse:

- a) Le spese per indennità e compensi dovuti agli stessi organi di direzione amministrazione e controllo;
- b) Gli oneri tributari perché estranei al processo produttivo;
- c) Spese per manutenzione straordinaria degli immobili strumentali; qualora la manutenzione è effettuata su immobili dati in locazione essa va computata ai fini del taglio in quanto tesa a migliorare la cessione del servizio;
- d) Spese legali: sono escluse le spese per la tutela legale dell'Ente in giudizio;
- e) Buoni pasto: sono inseriti, in applicazione della circolare 3622/C, tra le Spese di Funzionamento. Tale appostazione rappresenta una peculiarità esclusiva delle Camere di Commercio e non anche delle Amministrazioni Pubbliche, nel complesso considerate, che li

includono nelle spese del Personale. In tal senso anche la Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 28/2009 che non riporta tale tipologia di spesa fra quella per consumi intermedi. La Camera, pertanto, si allinea al dettato della Circolare e li esclude dalla base imponibile.

Sono inclusi nella base imponibile le spese sostenute per attività commerciali dell'Ente.

La Camera già in sede di delibera relativa alla Spending Review aveva provveduto ad escludere le seguenti tipologie di costi per le ragioni di seguito specificate:

1) Organi Istituzionali: l'allegato A della Circolare n. 5 del 2 febbraio 2009 definisce tali oneri quali pagamenti per prestazioni di terzi finalizzate a svolgere un'attività a supporto di compiti assegnati istituzionalmente alle Amministrazioni.

Giova a tal uopo ricordare l'art. 29 comma 7 della legge n. 248 del 4 agosto 2006 di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo". In tal senso anche la Circolare n. 36 del 23 dicembre 2008 del Ministero delle Economie e Finanze in merito all'applicazione del D.L. del 25 giugno 2008 n. 112.

Ne deriva che la spesa da includere nella determinazione della base imponibile ai fini della legge n. 135/2012 è da ritenersi esclusivamente quella sostenuta per le Commissioni Istituzionali dell'Ente. Mentre sono incluse le spese per missioni sostenute dagli Organi istituzionali dell'Ente.

2) Quote associative: su tali conti la Camera versa per alcuni (Unioncamere, Unioncamere Regionale e Partecipazione al Fondo Perequativo) un contributo stabilito dalla legge n. 580/1993 così come modificata dal D.Lgs. n. 23/2010 in proporzione alle Entrate Camerali.

Inoltre su nessuna delle quote il cui pagamento è previsto nel mastro del Funzionamento la Camera partecipa in modo esclusivo.

A rafforzare quanto detto, la Circolare del M.E.F. n. 5/2009 nel definire gli "Altri servizi", ricompresi nella voce dei consumi intermedi, specifica che trattasi di pagamenti in cui l'Amministrazione partecipa in modo esclusivo o del tutto preminente all'ente/società ricevendone una contropartita. Tale non è la situazione delle quote imputate in questa sezione del bilancio Camerale.

Si richiama l'attenzione su quanto riportato nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 218482 del 22 ottobre 2012: "Al fine di assicurare il risparmio sul preventivo 2013" (e sugli anni successivi) "dettato dalla norma, questo Ministero ritiene, in analogia a quanto indicato per l'anno 2012, che la riduzione del 10% deve essere calcolata

sugli importi iscritti nelle voci di costo relative ai consumi intermedi, così come risultano dal preventivo assestato per l'anno 2012 alla data di entrata in vigore del decreto 95/2012 (importi presi a base anche per la riduzione del 5%); i valori così ridotti andranno iscritti nel preventivo 2014 e le connesse riduzioni dovranno corrispondere complessivamente al versamento da effettuare a partire dall'anno 2013".

La Camera una volta determinato l'importo da versare, anche alla luce delle nuove disposizioni, ha ritenuto opportuno procedere ad applicare le normative prestando una particolare attenzione alle attività già programmate o su cui il risparmio di spesa andava a ledere le funzionalità dell'Ente. In questi casi si è proceduto a ripartire il risparmio determinato ex legge 95/2012 prelevando l'economia dai conti che prevedevano una maggiore disponibilità o la possibilità di comprimere la spesa, come da tabella allegata.

L'art 50 del Dl 66/2014 al comma 3 fermo restando quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della legge 135/2012 prevede che al decorrere dall'anno 2014 su base annua, le spese per consumi intermedi sono ulteriormente ridotti in misura pari al 5% della spesa sostenuta nell'anno 2010.

Nella tabella A di seguito riportata sono rideterminate le economie sui conti interessati:

## SPENDING REVIEW 2016

CONTO	DESCRIZIONE	2010	RISPARMIO DI SPESA (15% SPESE 2010)	PREVENTIVO ASSESTATO 2012	LIMITE DI SPESA POSSIBILE PER IL 2016	PREVENTIVO 2017	DIFFERENZE TRA PROSPETTONE E LIMITI 2017
325000	SPESE TELEFONICHE	97.959,00	14.693,85	115.000,00	100.306,15	50.000,00	50.306,15
325002	SPESE CONSUMO ACQUA, ENER. ELETT.	245.238,49	36.785,77	360.000,00	323.214,23	255.000,00	68.214,23
325006	SPESE RISCALDAMENTO	19.947,94	2.992,19	100.000,00	97.007,81	30.000,00	67.007,81
325010	SPESE PULIZIE LOCALI + FACCHINAGGIO	886.282,89	132.942,43	990.000,00	857.057,57	820.000,00	37.057,57
325013	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA COSTI PER MANUTENZIONE	220.629,47	33.094,42	260.000,00	226.905,58	264.000,00	- 37.094,42
325020	ORDINARIA BENI COSTI PER MANUTENZIONE	73.020,21	10.953,03	146.800,00	135.846,97	77.000,00	58.846,97
325023	ORDINARIA IMPIANTI	342.825,94	51.423,89	403.000,00	351.576,11	403.000,00	- 51.423,89
325030	COSTI PER ASSICURAZIONI COSTI PER ASSICURAZIONE	25.482,69	3.822,40	37.000,00	33.177,60	52.250,00	- 19.072,40
325039	DIRIGENTI E P.O.	6.686,18	1.002,93	11.700,00	10.697,07	-	10.697,07
325040	ONERI CONSULENTI ED ESPERTI ALTRI INCARICHI - circolare	24.336,00	3.650,40	4.722,37	1.071,97	-	1.071,97
325041	M.A.P. n. 557368/04 SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI	33.120,00	4.968,00	95.000,00	90.032,00	40.000,00	50.032,00
325050	SPESE DI RAPPRESENTANZA ATT. IST.LE	1.915.728,73	287.359,31	5.286.002,70	4.998.643,39	3.539.058,00	1.459.585,39
325051	SPESE POSTALI	1.237,44	185,62	4.966,47	4.780,85	4.966,00	- 185,15
325053	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE	107.601,01	16.140,15	120.000,00	103.859,85	130.000,00	- 26.140,15
325056	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO	410.106,52	61.515,98	1.573.000,00	1.511.484,02	339.188,00	1.172.296,02
325059	SPESE PER STAMPA PUBBLICAZIONI	24.774,51	3.716,18	17.221,72	13.505,54	4.577,00	8.928,54
325060	ATTIV.DI COMUNICAZIONE ED INFOR.	34.570,72	5.185,61	62.000,00	56.814,39	16.780,00	40.034,39
325061	SPESE SERVIZIO METRICO	168.765,63	25.314,84	230.000,00	204.685,16	104.000,00	100.685,16
325066	COMPENSO RETRIBUZIONE PERSONALE INTERINALE	4.547,09	682,06	60.000,00	59.317,94	15.000,00	44.317,94
325067	SPESE VARIE DI FUNZIONAM. DELL'ENTE	17.697,58	2.654,64	22.992,06	20.337,42	-	20.337,42
325068	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ISPETTIVE	152.651,07	22.897,66	202.000,00	179.102,34	100.000,00	79.102,34
325070	SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	-	-	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
325071	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	38.316,00	5.747,40	16.404,00	10.656,60	16.404,00	- 5.747,40
325072	SPESE FUNZIONAMENTO M.U.D. TELEMACO	31.747,59	4.762,14	17.123,00	12.360,86	17.123,00	- 4.762,14
325076	COSTI DI GESTIONE CONCILIAZIONE	8.235,52	1.235,33	25.000,00	23.764,67	10.000,00	13.764,67
325078	SPESE DI PUBBLICITA' ATT. IST.LE ACC.TO FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO	4.670,00	700,50	10.000,00	9.299,50	5.000,00	4.299,50
325079	ONERI NOLEGGIO BENI MOBILI SPESE ACQ.	264.476,78	39.671,52	250.000,00	210.328,48	70.000,00	140.328,48
325080	SPESE DI PUBBLICITA' ATT. IST.LE ACC.TO FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.300,00	1.695,00	1.866,00	171,00	1.867,00	- 1.696,00
325083	ONERI NOLEGGIO BENI MOBILI SPESE ACQ.	606.017,23	90.902,58	-	-	-	-
326003	LIBRI,PUBBLIC.,GIORN.,RIVIST ABBONAMENTO RIVISTE E QUOTIDIANI	88.536,34	13.280,45	97.800,00	84.519,55	70.000,00	14.519,55
327000	SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA	4.201,30	630,20	5.000,00	4.369,81	8.000,00	- 3.630,20
327003	COSTO ACQUISTO CARNET TIR/ATA	12.139,09	1.820,86	40.000,00	38.179,14	54.000,00	- 15.820,86
327006	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI COMPENSI IND.E RIMBORSI GIUNTA	80.874,80	12.131,22	100.600,00	88.468,78	50.000,00	38.468,78
327007	COMPENSI IND. E rRIMBORSI PRESIDENTE	7.600,00	1.140,00	10.000,00	8.860,00	10.000,00	- 1.140,00
329000	COMPENSI E IND. COMPONENTI COMMISSIONI (+ ACC.TO F.DO SPESE)	2.639,29	395,89	8.000,00	7.604,11	10.000,00	- 2.395,89
329003	COMPENSI IND. E rRIMBORSI PRESIDENTE	644,00	96,60	250.000,00	249.903,40	-	249.903,40
329006	COMPENSI E IND. COMPONENTI COMMISSIONI (+ ACC.TO F.DO SPESE)	2.589,63	388,45	77.000,00	76.611,55	61.000,00	15.611,55
329012	COMPENSI E IND. COMPONENTI COMMISSIONI (+ ACC.TO F.DO SPESE)	28.872,30	4.330,85	52.106,90	47.776,06	32.961,00	14.815,06
		6.006.068,98	900.910,35	11.072.305,22	10.262.297,46	6.666.174,00	3.596.123,46

Il totale dell'economia derivante dalla riduzione di spesa per l'anno 2017 è pari ad € 900.910,36 .

Il risparmio di spesa così determinato ed evidenziato nella tabella di cui sopra, sarà imputato al conto 327041 - Oneri fiscali, nell'ambito del mastro Oneri diversi di gestione (come indicato nella Circolare prot. n. 19345 del 13/09/2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico) e sarà versato al capitolo 3412 CAPO X delle entrate del bilancio dello Stato denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivante dall'adozione delle misure di cui all'art 8 comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95".

**C Legge 228/2012 - Art. 1 comma 141 – Legge di stabilità per il 2013 (limite di spesa prorogato al 31.12.2015 ai sensi dell'art.1 comma 10 Legge 190/2014)**

L'art. 1 comma 141 stabilisce che:

Ferme restando le misure di contenimento della spesa le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 **per l'acquisto di mobili e arredi negli anni 2013 e 2014 . Tale termine è stato prorogato al 2015 dalla legge di stabilità 190/2014.**

ANNO	MOBILI CONTO 111400	ARREDI CONTO 111410	MEDIA	Limite 2014 pari al 20% della spesa media	Riversamento
2010	0	10.492,20			
2011	0	38.440,80			
		48.933,00	24.466,50	4.893,30	19.573,20

**Il pagamento è stato effettuato con mandato 919 del 23/06/2016**

**D** La Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze sulla predisposizione del Bilancio Preventivo già dal 2010 (cfr. circ. 40/2010) il versamento all'Entrata del bilancio dello

Stato delle le economie derivanti dall'applicazione dell'art. art. 61 comma 17 decreto legge n. 133/2008 come di seguito determinata:

- tenuto conto che la spesa complessiva per le Commissioni Istituzionali, è ridotta del *trenta per cento* rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007 con esclusione dell'OIV ai sensi della circolare n. 74006 del 1 ottobre 2012;
- tenuto conto che la spesa complessiva per spese di pubblicità e rappresentanza non può essere effettuata per un importo superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2007;
- Spesa complessiva per le Commissioni Istituzionali sostenuta nell'anno 2007 :
  - Spesa per Commissioni Istituzionali € 63.912,12
  - Meno riduzione del 30% - 19.173,60
  - spesa rideterminata nell'anno il 2010 € **44.738,48**
- La spesa complessiva per pubblicità e rappresentanza nell'anno 2007 ammonta rispettivamente:
  - Spese di pubblicità € 67.068,44
  - Spese di rappresentanza € 2.481,52
- rideterminata la spesa nell'anno il 2010 rispettivamente per:
  - Spese di pubblicità € 33.534,22
  - Spese di rappresentanza € 1.240,76

L'economia complessiva versata risulta pari così costituita:

Spese per Commissioni	€ 19.173,60
Spese di pubblicità	€ 33.534,22
Spese di rappresentanza	€ <u>1.240,76</u>

Da versare al Bilancio dello Stato € 53.948,62

